



**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA SINDACO / 11**  
**Del 02/05/2020**

OGGETTO:

**DISPOSIZIONE DI ACCESSO AI PARCHI E CIMITERI COMUNALI - AI SENSI DEL DPCM DEL 26 APRILE 2020**

IL SINDACO

MORGANTI FABRIZIO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## IL SINDACO

**DATO ATTO** della situazione di crisi causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i numerosi casi di contagio che si sono verificati anche in Regione Emilia-Romagna e in comuni limitrofi al territorio dell'Unione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020

**RICHIAMATO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” in vigore dal 4 maggio sino al 18 maggio 2020, in particolare l'art. 1 il quale prevede:

- con riferimento ai parchi
  - d) *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*
  - e) *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;*
- con riferimento a luoghi di culto e alle cerimonie funebri

*i) "...l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";*

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini n. 74 del 30 aprile 2020, la quale prevede fra le varie:

*4. È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;*

*5. È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 08/2020;

**CONSIDERATO** che presso il territorio comunale sono presenti i seguenti parchi pubblici attrezzati:

- parco di Via Serenari (Fondazza),
- parco della Bocciofila,
- parco del Capannello,
- parco della Guarda,
- parco di Quinzano;

**TENUTO CONTO** dell'impossibilità viste le dimensioni dei parchi di permettere il rispetto delle misure di contenimento previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e delle difficoltà di controllo di queste da parte delle Forze dell'Ordine già impegnate in altri controlli sul territorio;

**RITENUTO** per i soli parchi di La Guarda e Quinzano, viste le dimensioni degli spazi in rapporto alle dimensioni delle frazioni, di transennare la zona dedicata ai giochi per i bambini, inutilizzabile secondo quanto previsto dal decreto e di consentire l'utilizzo dello spazio erboso adiacente;

**CONSIDERATO** che presso il territorio comunale sono presenti i seguenti cimiteri:

- Loiano
- Barbarolo
- Bibulano
- Scanello
- Scascoli
- Anconella
- Roncastaldo

**DATO ATTO** della possibilità prevista nel decreto di concedere l'effettuazione della cerimonia funebre ai defunti;

**TENUTO CONTO** della sensibilità dell'amministrazione nei confronti di tale argomento, ritenendo doverosa la possibilità per i cittadini di rendere omaggio ai propri defunti con una cerimonia funebre;

**RICHAMATE** le note del 30 aprile 2020:

- del Ministero dell'Interno prot. n. 4630 ad oggetto *"Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell'emanazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

**RIENUTO** pertanto di provvedere ad individuare le modalità di effettuazione delle cerimonie funebri in considerazione delle peculiarità del territorio comunale ed in particolare delle dimensioni dei cimiteri, al fine di permettere lo svolgimento della cerimonia in totale sicurezza;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare un atto che disciplini l'accesso ai parchi comunali, ai cimiteri e le modalità di effettuazione delle cerimonie funebri;

**VISTO** quanto prescritto dall'ordinanza del Presidente RER n. 74 del 30 aprile 2020;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### **ORDINA**

A chiunque:

1. il divieto di frequentazione e di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini e delle aree verdi adiacenti dei seguenti parchi:
  - parco della Fondazza,
  - parco della Bocciofila,
  - parco del Capannello,
2. il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, concedendo l'utilizzo delle aree verdi adiacenti nei soli parchi di
  - La Guarda,
  - Quinzano;
3. il divieto di utilizzo dei bagni pubblici;
4. secondo quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Regione, l'apertura al pubblico dei cimiteri comunali, raccomandando ai frequentatori il rispetto della distanza di sicurezza ed il divieto di assembramento, prevedendo per tutti i cimiteri l'affissione di cartellonistica indicante l'obbligo di distanza tra i presenti di almeno un metro;
5. di permettere la realizzazione di cerimonie funebri secondo le seguenti modalità:

- celebrazione da tenersi all'aperto presso lo spazio antistante le chiese. In caso di particolari condizioni atmosferiche avverse è ammessa la celebrazione presso la chiesa nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus e comunque mantenendo il distanziamento fra le persone di almeno due metri;
- di ammettere alla celebrazione un massimo di 15 persone congiunte al defunto;
- il divieto di svolgimento della celebrazione funebre all'interno dei cimiteri. Si specifica che resta permessa la celebrazione presso l'eventuale spazio antistante le entrate dei cimiteri;

6. di stabilire che la presente ordinanza è valida dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

La presente ordinanza verrà:

- pubblicata all'albo pretorio online e nei canali informativi dell'ente al fine di darne idonea comunicazione ai cittadini;
- inviata al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Loiano al fine di organizzare i controlli necessari all'applicazione delle disposizioni.

#### **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al T.A.R Emilia Romagna – Bologna;

Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.